SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 settembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

96G0485-96G0486

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 20 settembre 1996, n. 489.

Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare al settore agricolo, attualmente in crisi, la possibilità di utilizzare tempestivamente le risorse finanziarie previste per il 1996, al fine di non interrompere il processo di programmazione nell'ambito delle misure di razionalizzazione della finanza pubblica previste dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di dare continuità all'azione di programmazione per gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale per l'anno 1996, a completamento dello stanziamento di lire 1.130 miliardi, previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è autorizzata la spesa di lire 517 miliardi.

2. La somma di cui al comma 1 è destinata:

a) per lire 282,050 miliardi alla realizzazione dei programmi di rilevanza nazionale, da svolgersi da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», relativi alle funzioni previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491;

b) per lire 147 miliardi alla realizzazione di programmi interregionali;

c) per lire 87,950 miliardi per la copertura finanziaria delle rate di mutui di miglioramento fondiario, contratti dalle regioni in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

3. Le somme di cui al comma 2 sono assegnate dal CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agro-alimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato «Comitato permanente».

4. La proposta di assegnazione di cui al comma 3 deve essere corredata anche dall'indicazione delle somme iscritte in bilancio da parte delle singole regioni a statuto ordinario con riferimento ai fondi di cui al comma 8 dell'articolo 3 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549.

5. Entro il 30 giugno 1997 il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, presenta al CIPE ed al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi realizzati con i fondi recati dal presente decreto, nonché con le risorse finanziarie di cui dispongono le singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche per l'attuazione di regolamenti comunitari aventi finalità strutturali.

Art. 2.

1. I programmi di rilevanza interregionale possono essere proposti dal Ministero o da almeno tre regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Essi individuano le azioni attuate rispettivamente, dalle regioni e dalle province autonome e dal Ministero e sono approvati dal Comitato permanente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nei programmi di cui al comma 1 devono essere previsti i meccanismi di controllo dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi.

3. La verifica dello stato di attuazione degli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 è realizzata tenendo conto degli elementi informativi forniti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Ministero.

4. Qualora i programmi di cui al presente articolo riguardino azioni da realizzare nelle regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse finanziano la spesa relativa agli interventi ricadenti nei propri territori.

Art. 3.

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, presenta al CIPE un programma per il trasferimento degli impianti di particolare interesse pubblico realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti di cui al comma 1 sono trasferiti, secondo le modalità previste dal programma approvato dal CIPE, previa richiesta contenente specifico impegno a garantire la continuità produttiva degli impianti medesimi, che non dovranno essere distolti dalla destinazione agroalimentare per un periodo di almeno dieci anni, in base al seguente ordine di priorità:

a) a favore dei soggetti che, alla data del 24 luglio 1996, ne hanno la gestione in base ad un formale atto di concessione;

b) alle regioni in cui sono dislocati;

c) a favore di soggetti singoli o associati operanti nel settore agroindustriale e forestale.

3. Qualora il trasferimento ai sensi del comma 2 non risulti effettuato entro il 31 dicembre 1997, gli impianti devono essere dismessi ed alienati, mediante pubblico incanto, ad un prezzo a base d'asta non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

4. I proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere assegnati, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del presente decreto, determinato in lire 517 miliardi per l'anno finanziario 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PINTO, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

96G0516

DECRETO-LEGGE 20 settembre 1996, n. 490.

Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 242;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, recante ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG);

Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla trasformazione della predetta Azienda, al fine di poterla dotare di strumenti gestionali tali da garantire il costante adeguamento agli standards di sicurezza nell'esercizio dell'attività di controllo del traffico aereo;

Considerato che la trasformazione in società per azioni è ritenuta la più adeguata al raggiungimento degli obiettivi indicati e che a tale fine si ritiene indispensabile transitare attraverso la formula organizzativa dell'ente pubblico economico, per consentire la necessaria gradualità nell'adeguamento delle procedure operative, tecniche ed amministrative;

Considerata, altresì, la natura strategica dell'attività posta in essere dall'Azienda, nell'ambito dei servizi pubblici essenziali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO

Art. 1.

Trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale

1. L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) è trasformata in ente pubblico economico, denominato Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), a decorrere dal 1° gennaio 1996.

2. L'Ente nazionale di assistenza al volo, di seguito denominato Ente, è trasformato in società per azioni il 1° gennaio 1999, con le modalità indicate dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351. Entro la predetta data sarà verificato il conseguimento degli obiettivi definiti a tal fine in un apposito piano triennale predisposto dal presidente dell'Ente entro il mese di dicembre 1996. Tale piano è approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, i quali effettuano anche la predetta verifica.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione esercita la vigilanza sull'Ente, inclusa quella sull'attuazione del piano di cui al comma 2.

Art. 2.

Compiti dell'Ente

1. L'Ente svolge le attività e i servizi attribuiti alla competenza dell'AAAVTAG e quelli determinati nello statuto e nel contratto di programma di cui all'articolo 9.

Art. 3.

Organi dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente:

a) il presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovraintende al suo funzionamento e svolge i compiti che gli sono attribuiti dallo statuto; è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, ed è scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza riferite al trasporto aereo e all'aviazione. Sono sentite le commissioni parlamentari competenti per materia ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione ed aventi particolari capacità tecniche in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente, con riferimento al trasporto aereo, al settore economico o a quello amministrativo.

4. Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti che non prestino e che non abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'AAAVTAG, durano in carica fino alla data di trasformazione dell'Ente in società per azioni e possono essere confermati presso quest'ultima. Con i decreti di nomina sono stabiliti i rispettivi emolumenti, sentito il Ministro del tesoro.

5. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Ente, a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile, è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati per tre anni con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che determina anche, sentito il Ministro del tesoro, il compenso spettante ai singoli componenti. Il presidente è designato dal Ministro del tesoro.

Art. 4.

Statuto

1. Lo statuto dell'Ente è deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, della difesa e per la funzione pubblica. Esso definisce i servizi e le attività dell'Ente e le competenze degli organi in relazione alle esigenze di amministrazione dell'Ente; indica inoltre i princìpi relativi all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente, nonché gli atti da trasmettere al Ministero dei trasporti e della navigazione e quelli da sottoporre ad approvazione ministeriale.

Art. 5.

Controllo della Corte dei conti

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 6.

Rapporti giuridici e patrimonio

1. L'Ente subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi dell'AAAVTAG.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i beni, mobili e immobili, che costituiscono il patrimonio dell'Ente.

Art. 7.

Ordinamento contabile

1. Con il regolamento di contabilità, deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i princìpi e le modalità della gestione contabile dell'Ente. È prevista, altresì, l'istituzione di un ufficio di controllo interno che accerta la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi, valutandone comparativamente costi, modi e tempi.

2. All'Ente si applicano gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. L'Ente è inserito nella tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni.

3. La tassa istituita con la legge 11 luglio 1977, n. 411, e successive modificazioni, nonché le tasse istituite con decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, costituiscono tariffe a decorrere dal 1° gennaio 1996.

4. In caso di omesso o ritardato pagamento delle tariffe di cui al comma 3, in luogo delle disposizioni previste dall'articolo 9 della legge 11 luglio 1977, n. 411, si applica l'articolo 1284 del codice civile.

Art 8.
Personale

1. L'Ente succede nei rapporti di lavoro con i dipendenti dell AAAVTAG alle condizioni economiche e normative vigenti al momento della trasformazione. I dipendenti mantengono, nei confronti dell'Ente, i diritti maturati prima della trasformazione.

2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro.

3. Le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l'Ente sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

4. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

5. I dipendenti assunti successivamente alla trasformazione in ente pubblico economico sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS ed hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.

6. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico e, fino alla data di trasformazione dell'Ente in società per azioni, quello relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il personale di cui al comma 5; si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

7. Sono convalidate a tutti gli effetti le posizioni giuridiche ed economiche attribuite al personale dell'AAAVTAG in sede di primo inquadramento intervenuto nell'anno 1983 e quelle attribuite in forza degli accordi applicativi del contratto collettivo nazionale di lavoro 1988-1990, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 1988, intervenuti tra l'AAAVTAG e le organizzazioni sindacali in data 12-14 novembre 1988, 29 aprile 1989 e 3 aprile 1990, nonché quelle attribuite ai sensi dell'articolo 107, comma secondo, del regolamento del personale dell'AAAVTAG, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279.

Art. 9.
Contratto di programma

1. Il contratto di programma ha durata triennale ed è stipulato dal presidente dell'Ente, previa delibera del consiglio di amministrazione, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa.

2. Il contratto di programma:

a) regola le prestazioni e definisce gli investimenti e i servizi, anche di rilevanza sociale o comunque resi in condizione di non remunerazione dei costi, stabilendo i corrispettivi economici e le modalità di erogazione;

b) definisce gli obiettivi e gli standards, nonché le modalità e i tempi di adeguamento, relativi ai livelli di sicurezza e di qualità dei servizi, alla produttività dei fattori impiegati, inclusi gli investimenti, ed ai rispettivi costi. L'adeguamento ai predetti obiettivi e standards è correlato alla variazione delle tariffe e a eventuali trasferimenti statali destinati a investimenti;

c) prevede verifiche, obblighi di adeguamento e sanzioni per i casi di inadempienza.

3. Il contratto di programma è stipulato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e stabilisce le modalità di raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano di cui all'articolo 1, comma 2.

Capo II

NORME TRANSITORIE

Art. 10.
Assunzioni

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed in attesa della definizione delle dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale è autorizzata ad assumere personale operativo.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale può instaurare, fino al 31 dicembre 1997 e nel limite di ottanta unità da impiegare in via prioritaria per le attività di formazione, rapporti di lavoro a tempo determinato, la cui disciplina verrà definita al momento della loro accensione, per periodi non superiori ad un anno, rinnovabili una sola volta, con personale già dipendente dall'Azienda stessa e dall'Aeronautica militare e in possesso delle necessarie abilitazioni e dei requisiti di idoneità psico-fisica, con età non superiore a 57 anni all'atto dell'instaurarsi del predetto rapporto. Il trattamento retributivo è costituito dal trattamento di quiescenza già in godimento, compresa l'indennità integrativa speciale, e da un compenso aggiuntivo fino al raggiungimento della retribuzione complessiva del personale in servizio di pari livello, anzianità ed impiego, tenendo conto che il trattamento stesso non comporta la riliquidazione della pensione e non dà diritto alla corresponsione dell'indennità di fine rapporto.

Art. 11.
Fondo di produttività

1. L'AAAVTAG è autorizzata ad istituire, in via straordinaria per gli anni 1994-1997, un «Fondo di compensazione per la produttività» con una dotazione di 10 miliardi di lire, per compensare la maggiore produttività offerta, da erogare ai dipendenti secondo criteri definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.

2. A seguito della trasformazione in ente pubblico economico, il predetto Fondo potrà essere incrementato con ulteriori risorse dell'Ente, derivanti da economie di bilancio conseguenti alle maggiori entrate per l'incremento dei voli. Il corrispettivo per l'ulteriore produttività intervenuta, nonché i criteri di erogazione di tali ulteriori risorse saranno definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.

Art. 12.

Esenzione fiscale

1. Tutti gli atti di acquisizione del patrimonio dell'AAAVTAG connessi con la trasformazione di cui all'articolo 1 sono esenti da imposte e tasse.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. L'amministratore straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, svolge le funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione fino alla data di efficacia dei decreti di nomina dei predetti organi.

2. Nelle more dell'adeguamento delle normative e procedure nei settori operativo, tecnico ed amministrativo, rimangono in vigore le normative e le procedure vigenti.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0517

DECRETO-LEGGE 20 settembre 1996, n. 491.

Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica, nonché per l'attuazione di interventi di risanamento e tutela ambientale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

NORME DI SOSTEGNO E RILANCIO DELL'EDILIZIA PUBBLICA

Art. 1.

Utilizzo delle maggiori entrate da fondi ex Gescal

1. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono così utilizzate:

a) lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, come modificato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, che verranno versati all'entrata dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 3, primo capoverso;

b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalità di cui al punto 4.3 della delibera CIPE 10 gennaio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1995;

c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali;

d) lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1994, da utilizzare per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nonché per la realizzazione, da parte degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, di alloggi di edilizia agevolata da cedere in locazione per uso abitativo al fine di garantire la mobilità di lavoratori dipendenti. A quest'ultima finalità le regioni destinano non meno di lire 200 miliardi dei suddetti fondi;

e) lire 17 miliardi per la finalità di cui all'articolo 5.

2. Con i fondi di cui all'articolo 2, comma primo, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere finanziati interventi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana.

3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per l'individuazione delle particolari categorie sociali destinatarie degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma 1, lettera *c)*.

Art. 2.

Accelerazione delle procedure finanziarie per i programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica

1. I programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi all'annualità 1989, i cui lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto per il mancato rilascio della concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 30 settembre 1996. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.), nei trenta giorni successivi, trasmette alle regioni l'elenco dei programmi per i quali non è stata rilasciata la concessione edilizia. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nomina un commissario *ad acta*, il quale provvede entro i successivi trenta giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari *ad acta*, nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine, trasmettono al segretariato generale del C.E.R. l'elenco dei programmi costruttivi per i quali è stata rilasciata la concessione edilizia. Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione, il segretariato generale del C.E.R. procede alla revoca dei relativi finanziamenti.

2. I programmi sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 30 settembre 1996. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data il segretariato generale del C.E.R., previa diffida ad adempiere all'operatore affidatario del programma, procede alla revoca del finanziamento. In caso di mancato rilascio della concessione edilizia, si applica la procedura di cui al comma 1.

3. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 2, per i quali i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati completati, si applicano, in deroga alle procedure finanziarie già stabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretariato generale del C.E.R. e gli operatori affidatari dei programmi suddetti, le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994. Per la quota parte di lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano i massimali di costo di cui ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori. Alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui sopra si provvede con le disponibilità derivanti dai fondi residui e dalle economie già realizzate sui programmi stessi, nonché con le minori spese derivanti dalle rinunce e revoche dai programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Fatti salvi gli accantonamenti per adeguamento delle aliquote IVA, eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. I finanziamenti per l'edilizia agevolata già assegnati in attuazione dei programmi straordinari previsti dall'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resisi disponibili per effetto di provvedimenti di revoca, sono utilizzati per l'assegnazione definitiva di contributi che sono stati già deliberati ai sensi delle stesse leggi. Eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, ivi compresi i fondi destinati dalla delibera CIPE 30 luglio 1991 al completamento del programma di cui al decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7.

5. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali è stata data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993,

n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono revocati qualora i lavori, relativi a detti interventi, non siano iniziati entro e non oltre il 30 settembre 1996.

6. Il termine del 31 dicembre 1995 di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è prorogato al 31 dicembre 1996.

Art. 3.

Programmi di riqualificazione urbana e programmi ex articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «La disponibilità del Ministero dei lavori pubblici è incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, purché gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilità, ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo.».

2. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni, ancorché non ratificati, sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La ratifica di detti programmi deve comunque avvenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto, decorsi i quali il programma viene escluso dalla attribuzione dello stesso finanziamento. In ogni caso i finanziamenti non possono essere liquidati in pendenza della ratifica. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tale fine viene accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo.

Art. 4.

Accelerazione delle procedure

1. Il comma 8-*bis* dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

«8-*bis*. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8, comunica al segretariato generale del C.E.R. l'elenco degli interventi per i quali non si è pervenuti all'inizio dei lavori. Il Ministro dei lavori pubblici promuove ed adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma partecipano anche i rappresentanti delle categorie degli operatori pubblici e privati del settore. I fondi non destinati agli interventi, a seguito dell'accordo di programma, sono restituiti alle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni.».

Art. 5.

Indagini concernenti la fattibilità e la compatibilità degli interventi con la tutela degli interessi storici, artistici, architettonici ed archeologici.

1. Per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a), b)* e *c)*, e all'articolo 2, possono essere svolte indagini concernenti la fattibilità degli interventi e la compatibilità degli stessi con la tutela degli interessi storici, artistici, architettonici ed archeologici. Gli accertamenti che si rendono necessari per la tutela di detti interessi sono affidati dal comune nel rispetto della normativa sugli appalti e sulla base delle indicazioni formulate dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse stesso.

2. Al relativo onere si fa fronte esclusivamente con i fondi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*.

Art. 6.

Destinazione fondi di cui alla lettera r-bis) *del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457*

1. Il 30 per cento dei fondi di cui alla lettera *r-bis)* del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è utilizzato dal Ministero dei lavori pubblici per la progettazione e la realizzazione, anche sperimentale, di percorsi finalizzati alla eliminazione di barriere architettoniche nei collegamenti fra zone urbane di rilevante interesse per presenze storiche, artistiche, religiose o per sedi di attrezzature di servizi. Il predetto importo è versato all'entrata dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

Alloggi da destinare in locazione nelle zone ad alta tensione abitativa

1. Il prezzo di acquisto degli immobili destinati all'uso abitativo può essere stabilito con riferimento al valore catastale degli stessi, vigente nell'anno di acquisizione, oppure può essere determinato in misura pari al valore locativo dell'immobile calcolato sulla base dei parametri di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, con possibilità di aumentare il prezzo così ottenuto fino al 20 per cento.

2. Sono abrogati il sesto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 e i commi 8 e 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.

Art. 8.

Esperti

1. Gli esperti di cui all'articolo 8, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere scelti anche tra gli iscritti all'albo previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507.

Art. 9.

Tasso d'interesse per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Ai commi 12, lettera *b)*, e 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, le parole: «interesse pari al tasso legale,» sono sostituite dalle seguenti: «interesse pari al rendimento medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta (Rendistato)».

Art. 10.

Modalità di versamento dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dell'estinzione di altri diritti.

1. Il comma 13 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è sostituito dal seguente:

«*13.* I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui al comma 1 e al comma 2, lettera *a)*, delle alienazioni di cui ai commi da 15 a 19, nonché dell'estinzione del diritto di prelazione richiamato al comma 25, destinati alle finalità indicate al comma 5, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari e sono contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo delle case popolari competente per territorio, comunque denominato, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e versati in un apposito conto corrente denominato "Fondi CER destinati alle finalità della legge n. 560/93", istituito presso la sezione di tesoreria provinciale, a norma dell'articolo 10, comma dodicesimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130.».

Art. 11.

Anagrafe degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Nell'articolo 32, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «Tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali,» sono inserite le seguenti: «esclusi gli istituti autonomi delle case popolari, comunque denominati,».

Art. 12.

Interpretazione autentica

1. Le competenze attribuite al Comitato per l'edilizia residenziale dall'articolo 6, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, devono intendersi comprensive della determinazione e della revisione dei limiti di reddito da applicare ai programmi ed agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresa la revisione dei limiti di reddito di cui agli articoli 20 e 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13.

Interventi in materia di edilizia statale.

1. È differita al 31 dicembre 1996 l'entrata in vigore delle disposizioni degli articoli 4 e 5, limitatamente all'abrogazione delle norme della legge 14 marzo 1968, n. 292, relativa agli interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni immobili statali, del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 30 giugno 1998 esclusivamente per gli immobili demaniali e per gli edifici di proprietà pubblica.

3. La spesa di lire 500 milioni prevista dall'articolo 3, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è da intendersi relativa anche agli anni 1995 e 1996. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede per l'anno 1995 a carico del capitolo 1159 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e per l'anno 1996 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1124 del medesimo stato di previsione per lo stesso anno 1996.

Art. 14.

Disposizioni per il completamento del raddoppio dell'autostrada A6, Torino-Savona e per consentire l'avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna.

1. Per consentire il finanziamento degli interventi necessari al completamento e all'adeguamento dell'autostrada Torino-Savona alle norme di sicurezza del codice della strada è concesso alla relativa società concessionaria un contributo pari a lire 20 miliardi annui per il periodo 1997-2016 per l'ammortamento di mutui che la società stessa è autorizzata a contrarre.

2. Per consentire l'avvio della realizzazione della variante di valico autostradale Firenze-Bologna è concesso alla concessionaria Società autostrade S.p.a. un contributo di lire 20 miliardi annui per il periodo 1997-2016 per l'ammortamento di mutui che la società stessa è autorizzata a contrarre.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

4. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II

INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE

Art. 15.

Ordinanze per fronteggiare situazioni di grave crisi ambientale

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1994 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1994 e n. 81 dell'8 aprile 1994), del 23 giugno 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1994), del 7 ottobre 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1994), del 7 novembre 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1994), dell'8 novembre 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1994), del 22 novembre 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1994), del 4 gennaio 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 1995), del 31 marzo 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1995) e del 14 aprile 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1995), dirette a fronteggiare situazioni di grave crisi ambientale in atto in talune aree del territorio nazionale.

2. Per le ordinanze di cui al comma 1, per le quali siano già stati effettuati nell'anno 1994 i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato di somme provenienti da disponibilità esistenti su capitoli di spesa e dalla revoca di finanziamenti già destinati ad interventi ambientali, è autorizzata, anche in deroga all'articolo 17, comma terzo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la riassegnazione dei versamenti stessi al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995.

3. Per il completamento degli interventi di risanamento della laguna di Orbetello è autorizzata la spesa di lire 8.800 milioni per l'anno 1995, da trasferire all'apposito commissario. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità iscritte al capitolo 7584 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995.

Art. 16.

Interventi in materia ambientale

1. Per il completamento dei programmi di interventi adottati dalle autorità di bacino e dalle regioni ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e al fine di consentire il trasferimento delle risorse previste dalla tabella 3, punti *A* e *B*, della delibera CIPE 21 dicembre 1993, relativa al programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 miliardi, in ragione di lire 130 miliardi per l'anno 1995, di lire 15,2 miliardi per l'anno 1996 e di lire 4,8 miliardi per l'anno 1997.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 7708 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Per il completamento dei programmi di interventi adottati ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 agosto 1989, n. 305, è autorizzata la spesa di lire 5.130 milioni per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede a carico delle proiezioni dello stanziamento del capitolo 7712 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996.

4. Al fine di completare i programmi di intervento per le aree a rischio di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 4.870 milioni per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995 e relative proiezioni per l'anno 1997.

5. Il Ministro dell'ambiente provvede a trasferire le risorse di cui ai commi 1, e 4 ai soggetti interessati, in conformità alla ripartizione disposta con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

6. Le risorse del programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, individuate nella tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993, così come modificata dalle delibere CIPE 3 agosto 1994, 20 dicembre 1994 e 21 dicembre 1995, sono proporzionalmente rideterminate dal Ministero dell'ambiente, relativamente all'anno 1995, sulla base dello stanziamento di lire 291.000 milioni e per gli anni 1996 e 1997, rispettivamente, sulla base degli stanziamenti di lire 238.000 milioni e di lire 290.500 milioni previsti nella tabella *C* della legge 28 dicembre 1995, n. 550, nonché delle disposizioni di cui al comma 4.

7. Per l'attuazione degli interventi previsti dai piani di disinquinamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, predisposti anche a stralcio, il Ministero dell'ambiente può utilizzare i moduli procedimentali della programmazione negoziata, così come regolamentata dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predisposizione dei medesimi piani il Ministero dell'ambiente può stipulare accordi di programma con gli enti di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

8. Per le maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di progetti di opere il cui valore sia di entità superiore a lire 100 miliardi, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, per le relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per le conseguenti necessità logistiche ed operative, è posto a carico del soggetto committente il progetto, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per essere riutilizzata anche ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17.

Norme per la tutela del suolo

1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è differito al 31 dicembre 1995. Le regioni adottano provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti da richiedere con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 1995.

2. Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, è differito sino alla data di approvazione del piano per il parco ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1, comma 2, della stessa legge per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice su apposito capitolo in conto entrata del bilancio dello Stato. Le relative somme sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai fini della erogazione agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dallo stesso Ministero dei lavori pubblici, in base ai criteri stabiliti nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono versate nel capitolo di cui alla presente disposizione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire i capitoli di bilancio di cui al presente comma.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative tra i capitoli 3404, 3405, 3406 e 3407 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

5. Le somme derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei limiti delle risorse disponibili, si intendono comprensive, rispettivamente, degli oneri relativi alla organizzazione ed alla partecipazione a convegni e alle spese di rappresentanza e degli oneri connessi alla organizzazione e alla partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale delle autorità di bacino di rilievo nazionale e del bacino sperimentale del fiume Serchio.

6. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad anticipare alla regione Campania, a valere sulle risorse allo stesso assegnate per le finalità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, gli importi necessari ad estinguere i crediti esistenti ed accertati alla data del 31 dicembre 1995 in relazione alle cinque gestioni sequestratarie degli impianti di depurazione della regione Campania, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti esattori di versare i corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione agli enti gestori degli impianti. La materiale corresponsione degli importi è subordinata ad atto formale della regione Campania, con il quale la stessa assume la consegna dei cinque impianti entro il 31 dicembre 1995 e si impegna ad elaborare un piano finanziario che prevede, a partire dal 1° gennaio 1996, la restituzione degli importi anticipati, nella misura di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. L'attività gestionale relativa ai cinque impianti, esercitata dopo la scadenza di quella contrattualmente a suo tempo prevista, e sino al 31 dicembre 1995, sarà oggetto di apposito accertamento tecnico-amministrativo, cui si provvederà mediante commissioni, ciascuna composta da tre membri, da nominarsi dal Ministro dei lavori pubblici. Gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni saranno a carico delle stesse risorse assegnate al Ministero dei lavori pubblici per le finalità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. I compensi spettanti ai membri delle commissioni sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Conservano validità ed efficacia le procedure già regolanti l'attività dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, adottate dal commissario *ad acta* ex articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, nei procedimenti posti in essere relativi all'attività a lui demandata dallo stesso decreto legislativo.

8. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 8-*quater* dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si applica anche al personale in servizio presso le autorità di bacino di rilievo nazionale in posizione di comando o di distacco o di collocamento fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del comma 8-*quater* dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

9. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, le parole: «Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino» sono sostituite dalle seguenti: «Per la realizzazione degli interventi per il completamento dell'invaso di Bilancino e delle opere connesse».

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DI PIETRO, *Ministro dei lavori pubblici*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0518

DECRETO-LEGGE 20 settembre 1996, n. 492.

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1996;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni concernenti gli interventi straordinari da effettuare nelle città di Torino e Firenze per lo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Trasferimenti erariali agli enti locali

1. I contributi erariali spettanti sulla base della legislazione vigente alle province ed ai comuni per l'anno 1996, a valere sul fondo ordinario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementati nella misura percentuale dell'1,288 per cento, corrispondente all'importo complessivo di lire 220.400 milioni. L'incremento percentuale è calcolato con riferimento ai contributi ordinari definitivamente attribuiti per l'anno 1995.

2. Il contributo consolidato spettante alle province ed ai comuni di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 504 del 1992, è attribuito, per l'anno 1996, in misura pari all'ammontare dei contributi definitivamente attribuiti a tale titolo per l'anno 1995, incrementati dei trasferimenti disposti per il 1996 ai sensi dell'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, convertito dalla legge 15 febbraio 1996, n. 59.

3. Il contributo per la perdita di gettito dell'I.C.I., conseguente alla revisione degli estimi catastali è determinato per l'anno 1996 con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b)*, e comma 9, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

4. Per le province i contributi sono determinati, per l'anno 1996, applicando una detrazione corrispondente al gettito netto dell'addizionale provinciale prevista dall'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con le modalità di cui al comma 55 del medesimo articolo. Alle province di nuova istituzione, nonché a quelle da cui le stesse traggono origine, la detrazione è effettuata, sulla base degli ultimi dati disponibili, in proporzione alla popolazione.

5. Agli enti che hanno subito la detrazione prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, viene concesso per l'anno 1996 un contributo pari al 40 per cento della detrazione. Per gli enti che hanno subito una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995 il contributo non può comunque essere inferiore a quello concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 444 del 1995. I contributi sono determinati nell'importo complessivo di lire 292.000 milioni.

6. Per l'anno 1996, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni a favore delle province di Catanzaro per lire 3.850 milioni, di Forlì per lire 3.150 milioni e di Vercelli per lire 3.000 milioni. Alla corresponsione delle somme a favore delle singole province provvede il Ministero dell'interno.

7. Per gli enti interessati alla rideterminazione del gettito dell'I.C.I. e delle riscossioni dell'INVIM sulla base dei dati comunicati dal Ministero delle finanze in data 18 luglio 1995 i relativi conguagli per gli anni 1994-1995 sono effettuati sui contributi erariali per il 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 444 del 1995.

8. Il contributo per gli squilibri della fiscalità locale è attribuito per l'anno 1996 per lire 1.515.700 milioni in misura pari all'ammontare dei contributi corrisposti a tale titolo per l'anno 1995, salva la correzione di errori materiali, e per lire 292.200 milioni, di cui lire 64.000 milioni alle province e lire 228.200 milioni ai comuni, con le modalità di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato dal decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 528, e, successivamente, dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 41 del 1995.

9. Per l'anno 1996 le somme attribuite agli enti locali a titolo di contributo sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 504 del 1992 sono quelle stabilite dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

10. Per gli enti di nuova istituzione, eccezione fatta per la fusione, l'attribuzione dei contributi spettanti avviene con le modalità di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge n. 444 del 1995, sulla base dei contributi definitivamente attribuiti agli enti originari per l'anno 1995.

11. Il fondo ordinario spettante alle comunità montane per l'anno 1996 ammonta a complessive lire 182.169 milioni. Le modalità di riparto sono quelle stabilite dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

12. Per la concessione dei contributi straordinari conseguenti alla fusione dei comuni, di cui all'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è istituito un fondo dotato per l'anno 1996 di lire 3.000 milioni. I criteri e le modalità della concessione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (U.N.C.E.M.).

Art. 2.

Disposizione concernente i debiti fuori bilancio

1. Gli enti locali possono provvedere sino al 31 dicembre 1996 al riconoscimento e al finanziamento, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente al 13 giugno 1990 la cui conoscenza è intervenuta dopo il 15 luglio 1991.

Art. 3.

Disposizioni tributarie

1. Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, gli incrementi di valore degli immobili alienati a titolo oneroso dai comuni. La presente disposizione si applica agli atti pubblici formati ed agli atti giudiziari pubblicati o emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nell'articolo 72, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole da: «all'intendenza di finanza» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «alla Direzione regionale delle entrate, sezione staccata, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato.».

3. Il termine per la formazione e la consegna dei ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per l'anno 1994 è differito al 30 giugno 1996. Per la formazione e la consegna dei predetti ruoli relativi all'anno 1995 si applicano le disposizioni dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo n. 507 del 1993 come modificato dal comma 2.

4. Il termine del 31 ottobre 1995 di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'adozione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo, da ultimo differito al 31 ottobre 1996 con l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 24 luglio 1996, n. 390, è ulteriormente differito al 31 ottobre 1997; la relativa delibera ha effetto dal 1998.

5. Per l'anno 1996, i termini previsti, rispettivamente, dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 507 del 1993, per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza entro il 31 gennaio 1996, sono prorogati al 31 marzo 1996. È conseguentemente prorogato di trenta giorni il termine entro il quale il concessionario del servizio deve versare al comune l'ammontare delle riscossioni e la quota del minimo garantito.

6. Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituito dal seguente:

«2. Accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, il comune può procedere al rinnovo della concessione; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo, che devono essere migliorative per il comune.».

7. Il comma 90 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è abrogato.

8. All'articolo 3, comma 38, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni contenute nel secondo periodo, del comma 31, non si applicano qualora gli enti pubblici territoriali o gli organi degli stessi ancorché dotati di personalità giuridica, ovvero i soggetti che esplicano attività di smaltimento in base a concessione o appalto pubblico non abbiano corrisposto il tributo al soggetto passivo e sempreché quest'ultimo abbia versato detto tributo entro il 30 novembre 1996.».

Art. 4.

Denuncia ai fini ICIAP

1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Se negli anni successivi a quello per il quale è presentata la denuncia di cui al comma 1 non intervengono variazioni in ordine al tipo di attività esercitata o alla classe di superficie di appartenenza o al reddito di riferimento ovvero se la variazione riguarda solo il reddito di riferimento, può essere effettuato soltanto il versamento dell'imposta; in tal caso, l'attestato di versamento, debitamente redatto, vale come denuncia ad ogni effetto.»;

b) nell'articolo 4, comma 4, primo periodo, dopo le parole: «deve essere notificato», sono inserite le seguenti: «anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento»;

c) nell'articolo 4, comma 7, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia, per le liquidazioni operate sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalla denuncia stessa, o dal versamento dell'imposta ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 3, ovvero entro il termine di cui alla lettera *b)* in caso di contestazione di dette liquidazioni;».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'anno 1996.

Art. 5.

Emissione di prestiti obbligazionari

1. L'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che agli enti ivi previsti è consentito emettere prestiti obbligazionari anche in valuta e sui mercati esteri; a tal fine la delibera di approvazione del prestito deve prevedere l'obbligo della copertura del rischio di cambio ed attestare che il costo effettivo sopportato dall'ente non è superiore al rendimento lordo dei corrispondenti titoli di Stato emessi sul mercato interno, aumentato di un punto, secondo quanto stabilito dal comma 6 del citato articolo 35.

Art. 6.

Proroga dei termini

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1996 degli enti locali previsto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 444 del 1995 è prorogato al 29 febbraio 1996. È altresì differito al 1 maggio 1996 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1996.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, sino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1996, e comunque non oltre il 29 febbraio 1996, gli enti locali possono effettuare mensilmente spese, per ciascun capitolo, in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

3. Gli enti locali che non hanno deliberato il bilancio di previsione per l'anno 1996 entro il termine previsto al comma 1 ed ai quali si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, sono autorizzati, fino a quando dura l'inadempienza, ad effettuare le spese per le quali sussistono obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge. L'effettuazione delle spese è consentita in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nei predetti stanziamenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

4. Il termine per l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 114 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per l'approvazione dei modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile, è prorogato al 31 gennaio 1996.

5. Allo scopo di consentire la tempestiva erogazione dei contributi erariali agli enti locali e lo svolgimento di altri servizi istituzionali, il Ministero dell'interno è autorizzato a prorogare con effetto dal 1° gennaio 1996 e per il periodo massimo di dodici mesi il contratto per la locazione delle apparecchiature elettroniche del competente centro elaborazione dati, con imputazione dell'onere sul corrispondente capitolo di bilancio del proprio stato di previsione della spesa, in deroga all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché all'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

6. Il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità degli enti locali previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 77 del 1995, prorogato al 30 giugno 1996 dal decreto-legge n. 444 del 1995, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1997.

7. Il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è prorogato al 31 dicembre 1996; il termine per la definitività degli atti e quello per il riconoscimento del debito previsti dal comma 5 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge sono prorogati al 30 novembre 1996. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui, in via prioritaria, agli enti che hanno presentato domanda documentata entro il 30 giugno 1996, nella misura del 60 per cento dell'importo risultato ammissibile a mutuo. Sulla disponibilità residua è altresì autorizzata a concedere mutui agli enti che hanno presentato domanda documentata dopo il 30 giugno 1996 fino al 60 per cento dell'importo risultato ammissibile a mutuo. L'eventuale residua disponibilità è ripartita a favore di tutti gli enti suddetti nella stessa misura percentuale calcolata sugli importi risultati ammissibili a mutuo.

8. I mutui di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1986, n. 488, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti a totale carico dello Stato, relativi all'esercizio 1992, possono essere impegnati fino al 31 dicembre 1996.

9. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1997 degli enti locali è prorogato al 30 novembre 1996. È altresì differito al 30 novembre 1996 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1997. Ai fini della predisposizione del bilancio 1997 e dei suoi allegati, i contributi erariali ordinari, consolidati e perequativi per la fiscalità locale spettanti ai comuni ed alle province sono considerati nel medesimo importo attribuito a ciascun ente per il 1996 con detrazione dei contributi di lire 220.400 milioni, attribuiti a valere sul fondo ordinario per l'adeguamento al tasso di inflazione, e 292.000 milioni, attribuiti a parziale restituzione delle riduzioni di trasferimenti effettuati nell'anno 1995, di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1, e sono fatte salve eventuali rideterminazioni effettuate in sede di approvazione della legge finanziaria per il 1997. Al consolidamento dei contributi di lire 10.000 milioni in favore delle province di Catanzaro, Forlì e Vercelli e di lire 3.000 milioni, per la concessione di contributi straordinari conseguenti alla fusione dei comuni, di cui ai commi 6 e 12 dello stesso articolo 1, si provvede mediante riduzione per l'importo di lire 13.000 milioni del fondo per gli squilibri della fiscalità locale.

Art. 7.

Destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, i proventi della casa da gioco di Campione d'Italia sono destinati in via prioritaria al canone dovuto al gestore, ai prelievi fiscali, ed al finanziamento del bilancio del comune di Campione d'Italia, tenute presenti le particolari condizioni geopolitiche e le esigenze di sviluppo. La quota dei proventi da attribuire al comune e, nel caso di conduzione diretta, le spese di gestione della casa da gioco sono determinate con provvedimento amministrativo del Ministero dell'interno.

2. Le somme esuberanti sono destinate per il 50 per cento allo Stato per il finanziamento del fondo nazionale speciale per gli investimenti, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il 34 per cento alla provincia di Como e per il 16 per cento alla provincia di Lecco.

3. Le somme spettanti allo Stato sono versate in apposito capitolo di entrata e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell'interno.

4. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 18-*bis*, del decreto-legge n. 444 del 1995 è soppressa.

Art. 8.

Servizio di mensa nelle scuole

1. È autorizzata la spesa, nel limite massimo di lire 26.000 milioni, per le esigenze connesse al servizio di mensa fornito dagli enti locali, nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1995, al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli enti locali stessi provvedono al servizio in favore degli alunni.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sono stabiliti i criteri per la individuazione del personale docente avente diritto al servizio di mensa gratuito e le modalità di erogazione del contributo statale a favore degli enti locali che abbiano fornito il predetto servizio.

3. All'onere previsto dal comma 1 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1995.

4. Gli enti locali sono autorizzati a fornire fino al 31 dicembre 1996 il servizio di mensa al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli enti stessi provvedono al servizio di mensa per gli alunni.

5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, sono fissati i criteri per l'individuazione da parte dei propri organi periferici, del personale insegnante avente diritto al servizio di mensa gratuito, tenuto conto delle esigenze del servizio scolastico in relazione alla funzione educativa.

6. Con il decreto di cui al comma 5 sono determinate le modalità di corresponsione delle somme che lo Stato eroga agli enti locali per le esigenze connesse al servizio di cui al comma 1. Ai relativi oneri determinati nell'importo massimo di lire 90.000 milioni per l'anno 1996 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 9.

Disposizioni relative ad assunzioni di personale

1. La durata dei contratti a tempo determinato relativi al personale assunto dalla provincia di Sondrio per l'attuazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e della legge regionale 1° agosto 1992, n. 23, della regione Lombardia, del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina, approvato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1992 e 29 luglio 1993, al cui onere si provvede con le risorse previste dal piano stesso, può essere prorogata fino al 31 dicembre 1996.

2. I vincitori dei corsi-concorso del progetto Ripam — riqualificazione della pubblica amministrazione — realizzato dal Formez possono essere assegnati anche in enti locali che abbiano deliberato di partecipare ai successivi corsi-concorso banditi nell'ambito del progetto medesimo.

Art. 10.

Finanziamento per lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana

1. Per l'anno 1996, per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 105.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e lire 45.000 milioni a favore del comune di Palermo. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono tenuti a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1996; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.

2. L'erogazione del contributo agli enti di cui al comma 1 è effettuata dal Ministero dell'interno in due soluzioni, pari ciascuna al 50 per cento dello stanziamento. La prima somma verrà erogata entro il mese di febbraio, la seconda verrà erogata nel mese di settembre, previa presentazione della relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 150.000 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. Per le stesse finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 1996 l'ulteriore spesa di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo. Al finanziamento della spesa si provvede con corrispondente utilizzo delle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 450. All'erogazione a favore degli enti locali provvede il Ministero dell'interno entro trenta giorni dall'assegnazione del suddetto importo di 40.000 milioni disposta ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 1.

Art. 11.

Copertura finanziaria

1. All'onere di lire 400.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 5.000 milioni annui a decorrere dal 1997 di cui all'articolo 1, commi 1, 5, 6 e 12, e all'articolo 3, comma 1, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse all'attuazione del presente decreto.

Art. 12.

Ulteriori interventi per lo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo.

1. La deroga di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 96, concernente la Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e il Consiglio europeo, si intende riferita anche alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni; i commi 2 e seguenti del medesimo articolo 1 si applicano agli interventi da effettuare nell'ambito delle finalità indicate dal comma 1 con spesa, anche parzialmente, a carico dei comuni e di altri amministrazioni ed enti pubblici nonché di società e organismi privati.

2. Per l'attuazione dei servizi necessari ad assicurare condizioni di sicurezza allo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma 1 e per le connesse esigenze amministrative, tecniche e logistiche è autorizzata, altresì, la spesa complessiva di lire 6.700 milioni da destinare ai pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'interno per la successiva assegnazione dei fondi alle contabilità speciali delle prefetture interessate, che, ove occorre, sono autorizzate a prelevare le somme necessarie dai fondi in genere delle medesime contabilità speciali. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 13.

Rettifiche all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti rettifiche:

a) al comma 2 le parole: «dei commi da 12 a 14» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 12»;

b) al comma 4 le parole, rispettivamente, «di cui al comma 2» e «ai commi da 12 a 14» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 12» e «ai comma 12»;

c) al comma 7 le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 12»;

d) al comma 8 le parole: «ai commi da 1 a 11» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 12»;

e) al comma 53 le parole: «ai commi da 48 a 55» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi da 48 a 52»;

f) al comma 80 le parole: «dei commi da 75 a 81» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi da 75 a 79».

Art. 14.

Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per aree destinate ad insediamenti produttivi

1. I comuni possono cedere in proprietà le aree, già concesse in diritto di superficie, destinate ad insediamenti produttivi delimitate ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; si applicano in quanto compatibili i commi 76, 77, 78, 79 e 81 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed i relativi introiti sono utilizzati dai comuni in via prioritaria per l'acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi.

Art. 15.

Fondo di solidarietà per il personale cui è concessa l'aspettativa sindacale

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è assegnato ai comuni, alle province ed alle comunità montane un contributo corrispondente alla spesa sostenuta, dal 1993 e per gli anni seguenti, dagli enti stessi per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede con la quota annuale dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni versata allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Se la quota è insufficiente il contributo è ripartito in proporzione ai fondi disponibili. Nel caso in cui dopo il finanziamento dell'onere di cui al comma 1 rimanga invece disponibilità, la quota residua è redistribuita ai comuni con le modalità previste per la ripartizione con parametri obiettivi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

Art. 16.

Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati

1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1995 l'approvazione dal Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per quanto riguarda il personale eccedente rispetto ai parametri fissati e compreso nelle graduatorie di cui allo stesso articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993.

2. Per gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno lo stato di dissesto, e per tutta la durata del dissesto medesimo, non si applica la disposizione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

3. Il contributo *una tantum* per il rimborso del trattamento economico del personale posto in mobilità, a carico della quota di fondo perequativo appositamente accantonato, previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, compete all'ente locale dissestato anche per il personale che l'ente stesso intende riammettere in organico avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e fino alla data della riammissione stessa.

4. In deroga al comma 6 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, i fondi occorrenti per la corresponsione del trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale degli enti locali in stato di dissesto finanziario, posto in mobilità, sono anticipati alla fine di ciascun anno e nella

misura del 90 per cento dal Ministero dell'interno, prima dell'emanazione del provvedimento di mobilità da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. L'anticipazione è effettuata sulla base di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'amministrazione locale, dal segretario e, ove esista, dal ragioniere. La relativa spesa è posta a carico della quota accantonata del fondo ordinario ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il Ministero dell'interno approva con decreto lo schema della certificazione.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro il 31 dicembre 1995 l'approvazione, da parte del Ministro dell'interno, dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

6. Agli enti locali dissestati ai quali, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sia stato revocato il contributo statale per il finanziamento del mutuo assunto con la Cassa depositi e prestiti per non aver adeguato le entrate al livello massimo consentito dalle vigenti disposizioni, può essere reintegrato il predetto finanziamento statale ove adottino provvedimenti diretti ad applicare per un biennio le aliquote massime dei tributi.

7. Al comma 4 dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 77 del 1995, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, le parole: «entro 30 giorni dall'insediamento» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine per la trasmissione degli elenchi di cui al presente comma decorre dall'insediamento dell'organo straordinario di liquidazione ed è fissato in 30 giorni per gli enti locali con popolazione inferiore a 60.000 abitanti, 60 giorni per gli enti locali con popolazione da 60.000 a 499.999 abitanti e 90 giorni per gli enti locali con popolazione superiore a 499.999 abitanti.».

Art. 17.

Misure di agevolazione della mobilità dei segretari comunali e provinciali

1. Le somme iscritte nel capitolo 1549 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono essere impegnate nell'esercizio successivo a titolo di concorso dello Stato nel finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari, già di proprietà dell'ente, da destinare ad alloggio di servizio a favore dei segretari comunali e provinciali assegnati a sedi disagiate individuate a norma della legge 8 giugno 1962, n. 604, previo pagamento del canone determinato a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 30 settembre 1996, sono determinati i criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 1 previa approvazione di appositi progetti presentati dalle amministrazioni interessate e le modalità di rendicontazione dei contributi assegnati.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni degli articoli 8, commi da 1 a 3, 16, commi da 1 a 5, e 17 del presente decreto sostituiscono, rispettivamente, quelle dell'articolo 11, dell'articolo 1 e dell'articolo 8 del decreto-legge 5 agosto 1996, n. 409.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0519

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1996.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto il proprio decreto in data 23 maggio 1995, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro quattro esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della richiamata legge n. 936/1986;

Considerato che, in relazione alla incompatibilità stabilita dall'art. 8 della predetta legge n. 936, occorre provvedere alla sostituzione del prof. Antonio Marzano, eletto al Parlamento nelle recenti elezioni politiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Cesare Dujany è chiamato a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di esperto, in sostituzione del prof. Antonio Marzano.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1996
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 18

96A6052

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 settembre 1996.

Autorizzazione al Registro navale italiano, in Genova, per l'espletamento delle procedure di valutazione di conformità previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di unità da diporto.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL NAVIGLIO
DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le unità da diporto;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994 ed, in particolare, l'art. 49 e l'allegato *A*;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della predetta direttiva 94/25/CE;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, si può provvedere ad una autorizzazione provvisoria degli organismi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;

Ritenuto comunque necessario che gli operatori economici del settore possano disporre di una struttura di certificazione nazionale dei propri prodotti;

Vista la istanza avanzata dal Registro italiano navale, con sede in Genova, via Corsica, 12;

Visto l'art. 12, capo III, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e le direttive impartite all'epoca dal Ministero della marina mercantile con il decreto ministeriale 8 agosto 1977 con il quale veniva riconosciuto che il RINA (Registro italiano navale) svolgeva funzioni di omologazione di unità da diporto;

Visto che il Registro italiano navale possiede già i requisiti elencati nell'allegato X al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e svolge attualmente l'attività di certificazione di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1977;

Decretano:

Art. 1.

1. Il Registro italiano navale è autorizzato, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, ad espletare per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 94/25/CE ed a richiesta dei produttori o importatori le procedure di attestazione di conformità di cui all'art. 6 del decreto stesso e precisamente:

a) l'esecuzione di prove, calcoli equivalenti o controlli per l'accertamento:

della stabilità conformemente al punto 3.2 dell'allegato II;

delle caratteristiche di galleggiabilità conformemente al punto 3.3 dello stesso allegato II;

b) il rilascio di attestato di esame CE del tipo;

c) la valutazione e l'approvazione del sistema di qualità del produttore per la linea di prodotti richiesta dal fabbricante;

d) la verifica della conformità ai requisiti della direttiva:

per ogni singola unità di prodotto, oppure

con metodi statistici;

e) la verifica della conformità ai requisiti della direttiva per unico prodotto;

f) la valutazione e l'approvazione del sistema di Qualità Totale del produttore.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione provvisoria ha validità fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436.

Roma, 17 settembre 1996

Il direttore generale della produzione industriale
AMMASSARI

Il direttore generale del naviglio
MUCCI

96A6107

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 settembre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si indentifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative in questione si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore, in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, delle società cooperative sottoelencate:

1) società cooperativa edilizia Ginepro Sardo a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. G. Fadda in data 27 giugno 1975, repertorio n. 12707, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 7185;

2) società cooperativa edilizia Zodiaco a responsabilità limitata, con sede in Elmas, costituita con rogito notarile del dott. M. Falchi in data 27 maggio 1974, repertorio n. 23427, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 6718;

3) società cooperativa edilizia Stella Marina a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. A. Porru in data 5 giugno 1973, repertorio n. 12096, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 6146;

4) società cooperativa edilizia C 10 a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. G. Fadda in data 14 gennaio 1974, repertorio n. 10526, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 6393;

5) società cooperativa edilizia Canguro a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. G. Fadda in data 15 dicembre 1973, repertorio n. 10347, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 6325;

6) società cooperativa edilizia San Lussorio a responsabilità limitata, con sede in Selargius, costituita con rogito notarile del dott. G. Fadda in data 9 maggio 1972, repertorio n. 8193, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al nr. 5566;

7) società cooperativa edilizia Chimera a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. G. Fadda in data 26 marzo 1974, repertorio n. 11034, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 6521;

8) società cooperativa edilizia Su Idanu a responsabilità limitata, con sede in Quartucciu, costituita con rogito notarile del dott. G. Fadda in data 26 maggio 1975, repertorio n. 12595, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 7124;

9) società cooperativa edilizia Il Tegoluccio a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. R. Vacca in data 5 febbraio 1986, repertorio n. 71282, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 15458.

Cagliari, 12 settembre 1996

Il direttore reggente: CAPPAI

96A6053

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 settembre 1996.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1996-97 per le regioni Liguria e Marche.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1° del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Liguria e Marche, con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1996, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1996-97 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Liguria e Marche.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 17 settembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A6104

DECRETO 17 settembre 1996.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1996-97 per le regioni Umbria e Campania.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1° del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto gli attestati dell'assessorato regionale all'agricoltura delle regioni Umbria e Campania, con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1996, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1996-97 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Umbria e della Campania, limitatamente alla provincia di Benevento.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 17 settembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A6105

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 19 luglio 1996.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario di tecnico audiovisivo e multimediale.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992, concernente autorizzazione alle Università ad istituire i diplomi universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di tecnico audiovisivo e multimediale;

Considerato che non esiste un apposito ordine professionale;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XVII-*bis* del medesimo, la tabella XVII-*ter*, relativa al corso di diploma universitario di tecnico audiovisivo e multimediale;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma universitario di tecnico audiovisivo e multimediale.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che le facoltà di lettere e filosofia e di scienze della comunicazione e dello spettacolo possono rilasciare l'anzidetto diploma universitario di tecnico audiovisivo e multimediale.

Dopo la tabella XVII-*bis*, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XVII-*ter*, relativa al diploma universitario di tecnico audiovisivo e multimediale.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1996

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 164

ALLEGATO

TABELLA XVII-*ter*

DIPLOMA UNIVERSITARIO
DI TECNICO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE

Art. 1

Istituzione ed accesso

Il diploma per tecnico audiovisivo e multimediale è istituito nelle facoltà di lettere e filosofia e nelle facoltà della comunicazione e dello spettacolo e nelle facoltà di scienze della formazione.

Il titolo di ammissione al corso è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge n. 910/1969. I consigli delle strutture didattiche competenti annualmente, potranno proporre ai consigli di facoltà la programmazione degli accessi. In tal caso il numero dei posti disponibili sarà deliberato dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà.

Art. 2.

Finalità e durata del corso di diploma

Il corso di diploma ha durata triennale e si articola in un anno propedeutico e in un biennio professionalizzante. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire strumenti metodologici e criteri finalizzati a uno studio organico dei linguaggi, dei sistemi e dei mezzi audiovisivi necessari alla formazione culturale e professionale di un tecnico specializzato. Il diploma risponde agli attuali processi di modernizzazione della comunicazione su scala planetaria, in una prospettiva di sistematica contaminazione e interazione tra diversi linguaggi e diverse tecnologie. Esso è finalizzato alla preparazione di esperti nella programmazione e realizzazione di «pacchetti multimediali», di esperti in grafica computerizzata per la comunicazione e lo spettacolo, di consulente per l'editoria elettronica, di esperto per iniziative audiovisive nelle scuole, di addetto a cineteche, videoteche e mediateche, di addetto agli archivi audiovisivi di imprese industriali e di organismi sindacali.

Art. 3.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare, il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio di corso di diploma, il piano di studi ufficiale del corso di diploma, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento che costituiscono le singole annualità corrispondenti, i cui nomi saranno desunti dai settori scientifico-disciplinari;

c) stabilisce le qualificazioni opportune, quali I, II, III, istituzioni, avanzato, progredito, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici, compresa la possibilità di biennalizzare o triennalizzare le discipline per le quali ciò sia ritenuto utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza dei singoli studenti all'interno di piani di studio individuali.

I consigli delle strutture didattiche competenti potranno sostituire gli insegnamenti indicati negli indirizzi qui di seguito riportati con altri strettamente affini, con identiche finalità ed analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore scientifico-disciplinare.

Art. 4.

Organizzazione degli studi

Il corso degli studi comprende 15 annualità.

1. Organizzazione degli studi

Anno propedeutico.

1) Un insegnamento dell'area della comunicazione letteraria (da scegliere all'interno dei settori L12A, L12B, L12C, L12D, L12E).

2) Un insegnamento dell'area filosofico-linguistica (da scegliere all'interno dei settori M07D, M07E, L09A).

3) Un insegnamento dell'area delle scienze umane (da scegliere all'interno dei settori M05X, M08E, M10A, M11B, Q05A, Q05B).

4-5) Due insegnamenti dell'area dell'arte, musica e spettacolo (da scegliere all'interno dei settori L25A, L25B, L25C, L25D, L26A, L26B, L27A, L27B, L27C).

6) Una prova di lingua straniera moderna.

Biennio professionalizzante.

I consigli delle strutture didattiche competenti potranno sostituire gli insegnamenti indicati qui di seguito con altri strettamente affini con identiche finalità ed analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore scientifico-disciplinare.

7) Teoria e tecnica del linguaggio cinematografico L26B.

8) Teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo Q05B.

9) Teoria e tecniche dei nuovi media Q05B.

10) Teoria e tecniche di elaborazione dell'immagine K05A (con esercitazioni di computer graphic).

11) Sistemi di comunicazione (con particolare riferimento alle installazioni multimediali) K03X

oppure

Elaborazione elettronica di segnali di immagini (con particolare riferimento alle installazioni multimediali) K01K.

12) Economia e tecnica della pubblicità P02B.

13) Elementi di informatica (per l'uso di apparecchiature dello spettacolo) K05A.

14) Scenografia H10C.

15) Organizzazione ed economia dello spettacolo L26B.

L'attività didattica comprende inoltre:

una prova di lingua inglese.

Art. 5.

Tirocini professionali e stages

Il consiglio della struttura didattica dovrà prevedere al terzo anno di corso laboratori ed esercitazioni pratiche, stages presso imprese audiovisive (o settori audiovisivi di imprese) pubbliche e private, attraverso convenzioni o consorzi, rivolti anche ad offrire un possibile sostegno al corso in risorse e attrezzature.

Art. 6.

Esame finale di titolo di studio rilasciato dal corso di diploma

L'esame finale consiste in una prova pratica o scritta su un progetto o un testo assegnato allo studente dal consiglio della struttura didattica competente, tenuto conto del percorso formativo e dell'attività di tirocinio svolta dallo studente.

Il titolo di studio rilasciato è il diploma universitario di tecnico audiovisivo e multimediale.

Art. 7.

Proseguimento degli studi

Il diploma si raccorda con il corso di laurea in discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo, istituito presso la facoltà di lettere e filosofia e di scienze della comunicazione e dello spettacolo.

Ai fini del conseguimento delle lauree previste dalle facoltà di cui al comma precedente, sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma seguiti con esito positivo in relazione al sistema dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma II, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con i piani di studio approvati dal competente organismo didattico per il corso di studi al quale si chiede l'iscrizione.

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

96A6055

DECRETO 12 settembre 1996.

Autorizzazione alle università ad istituire per l'anno accademico 1996-97 nuove scuole di specializzazione ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 concernente: «Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994-96».

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 «Approvazione del piano di sviluppo delle Università per il triennio 1994-96» ed in particolare l'art. 13 «scuole di specializzazionee dottorati di ricerca»;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche delle università;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale, in merito alla istituzione di scuole di specializzazione;

Considerato necessario istituire le suddette scuole di specializzazione;

Decreta:

Per l'anno accademico 1996-97, è autorizzata l'stituzione delle scuole di specializzazione di cui all'elenco appresso indicato:

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di farmacia:

patologia clinica.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

gastroenterologia.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di medicina veterinaria:

medicina e chirurgia del cavallo.

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

Facoltà di architettura:

architettura dei giardini e progettazione del paesaggio.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di farmacia e chirurgia:

a) cardiochirurgia;

b) ematologia,

c) oncologia.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di agraria:

parchi e giardini.

Seconda facoltà di medicina e chirurgia (sede Novara):

a) cardiologia;

b) chirurgia generale;

c) ginecologia ed ostetricia;

d) pediatria.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di lettere e filosofia:

storia dell'arte.

Gli oneri derivanti per l'istituzione e per il funzionamento delle scuole sono a carico dei bilanci universitari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 1996

Il Ministro: BERLINGUER

96A6054

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 luglio 1996.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria di Merano e della rassegna Città Spettacolo di Benevento 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 1995;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1958, n. 1677 e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale del «Gran Premio di Merano» e della rassegna «Città Spettacolo di Benevento» manifestazione 1996 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la decisione del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del «Gran Premio di Merano» e della rassegna «Città Spettacolo di Benevento» — manifestazione 1996 — con inizio il 19 luglio 1996, si concluderà il 29 settembre 1996.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 24 serie di 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S. T, U, V, Z, AA, AB AC, AD.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di vendita di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni. a Roma presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai. 11. il giorno 29 settembre 1996 alle ore 18,00.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 29 settembre 1996 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verranno effettuate le operazioni di abbinamento dei primi sei biglietti estratti vincenti con i tre cavalli primi classificati nel «Gran Premio di Merano» e con i tre nuclei artistici primi classificati nella «Rassegna Città Spettacolo».

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle due graduatorie ufficiali fornite dalle rispettive giurie, iniziando dal biglietto abbinato al cavallo primo classificato nel «Gran Premio di Merano» al quale pertanto sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al nucleo artistico primo classificato nella «Rassegna Città Spettacolo»; i premi successivi saranno attribuiti alternativamente fra il «Gran Premio di Merano» e la «Rassegna Città Spettacolo» seguendo le rispettive classifiche.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio «ex-aequo» nella classifica del «Gran Premio di Merano» si effettuerà il sorteggio fra i cavalli classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo nel caso di giudizio «ex-aequo» di più cavalli e di più nuclei artistici, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale dei cavalli e dei nuclei artistici giudicati «ex-aequo» verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli ed ai nuclei artistici in questione.

Qualora le classifiche non dovessero determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati separatamente ai cavalli ed ai nuclei artistici, tolti quelli corrispondenti alle posizioni della classifica.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche una soltanto di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale del «Gran Premio di Merano» della «Rassegna Città Spettacolo di Benevento» — manifestazione 1996 — cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 24 settembre 1996.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 18,00 del giorno 29 settembre 1996.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purchè sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20,00 del giorno 26 settembre 1996,

Art. 9.

La dott.ssa Angela Antonucci, vice dirigente amministrativo aggiunto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Alessandra Moia o dalla dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigenti amministrativi aggiunti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1996

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1996
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 97

96A6153

DECRETO 16 settembre 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per il Lazio ha comunicato il mancato funzionamento di alcuni servizi della direzione regionale delle entrate per il Lazio e di alcuni uffici del registro di Roma in data 15 giugno 1996 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dei sottoindicati servizi ed uffici è accertato in data 15 giugno 1996:

direzione regionale delle entrate per il Lazio - servizio per gli affari generali, il personale e l'organizzazione; servizio per l'accertamento e la programmazione; servizio per l'economato; servizio per gli affari amministrativi (divisione III); servizio per gli affari giuridici e contenzioso tributario; servizio per la fiscalità locale; servizio per la riscossione; servizio per la contabilità; servizio ispettivo regionale;

direzione regionale delle entrate per il Lazio - sezione staccata di Roma;

ufficio del registro atti pubblici, ufficio del registro concessioni governative, ufficio del registro successioni e atti giudiziari, ufficio del registro bollo radio e assicurazioni di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A6108

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 18 settembre 1996.

Adeguamento delle tariffe obbligatorie per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale e conferma del regime e dei valori previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990 in materia di sconti tariffari relativamente ai contratti particolari.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, concernente le norme di esecuzione relative al titolo III della legge sopra citata;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1982 concernente l'approvazione delle tariffe per i trasporti merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale;

Visti i decreti ministeriali emanati dal 1983 ad oggi, e da ultimo il decreto 26 giugno 1995, con i quali negli anni sono stati approvati i precedenti adeguamenti tariffari in parola;

Considerata la richiesta di adeguamento tariffario inviata dal comitato centrale albo in data 16 gennaio 1996;

Espletate le procedure di cui all'art. 53 della citata legge 6 giugno 1974, n. 298;

Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162, di conversione del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Interpellate le regioni, nonché le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati;

Tenuto conto che solo la Confapi, la Confartigianato, la regione Lombardia e l'amministrazione provinciale di Matera hanno fatto pervenire le proprie osservazioni positive, mentre solo la regione Abruzzo, la regione Calabria e la Confindustria hanno fatto pervenire in modo diversificato il loro dissenso;

Tenuto conto che l'osservatorio dei prezzi e delle tariffe a cui, a seguito della soppressione del C.I.P. (effettuata con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373), è stato demandato il compito di monitorare prezzi e tariffe, interpellato in data 18 marzo 1996 ha fatto conoscere le proprie osservazioni specificando che il C.I.P.E. con delibera 27 febbraio 1996 ha impegnato i singoli Ministri a sospendere aumenti tariffari fino alla data del 30 giugno 1996;

Tenuto conto che tale termine temporale è stato superato;

Ritenuta, comunque la necessità di procedere ad un adeguamento delle tariffe attualmente in vigore;

Decreta:

Art. 1.

1. Le tariffe di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1982 sui trasporti di merci su strada per conto di terzi sono aumentate nella misura del 4 per cento rispetto a quelle in vigore.

2. Tale adeguamento è riferito:

ai livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella *C* delle indicate disposizioni;

alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al primo di cui al prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle disposizioni medesime;

alle tasse di sosta del veicolo di cui all'art. 5 e relativa tabella *A* delle richiamate disposizioni.

Art. 2.

1. L'adeguamento tariffario di cui al precedente art. 1 non è applicabile ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi di cui al comma 4 dell'art. 13 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione in allegato al decreto ministeriale 18 novembre 1982.

2. Tali contratti sono suscettibili di adeguamenti tariffari a seguito di analoghi accordi economici conclusi tra le parti interessate.

Art. 3.

1. Sono confermati il valore ed il regime degli sconti previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 settembre 1996

Il Ministro: BURLANDO

96A6155

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 386, recante: «Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996».

Il decreto-legge 22 luglio 1996, n. 386, recante: «Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1996.

96A6157

Mancata conversione del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 387, recante: «Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale».

Il decreto-legge 22 luglio 1996, n. 387, recante. «Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1996.

96A6158

Mancata conversione del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 388, recante: «Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata».

Il decreto-legge 22 luglio 1996, n. 388, recante «Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1996.

96A6159

Mancata conversione del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 389, recante: «Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale».

Il decreto-legge 22 luglio 1996, n. 389, recante «Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1996.

96A6160

Mancata conversione del decreto-legge 24 luglio 1996, n. 390, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996».

Il decreto-legge 24 luglio 1996, n 390, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 172 del 24 luglio 1996.

96A6161

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale della «Rassegna d'arte cinematografica di Venezia», «Trofeo dei templi di Agrigento» e «Miss Italia di Salsomaggiore T.» 1996. (Estrazione del 7 settembre 1996).

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale della «Rassegna d'arte cinematografica di Venezia», «Trofeo dei templi di Agrigento» e «Miss Italia di Salsomaggiore T.» avvenuta in Roma il 7 settembre 1996:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie E n. 96601 di lire 2 miliardi abbinato al Leone d'Oro «Michael Collins», rassegna cinematografica di Venezia;

2) Biglietto serie B n. 11580 di lire 200 milioni abbinato a Sokolov Vladimir, regata Trofeo dei templi di Agrigento;

3) Biglietto serie O n. 23906 di lire 150 milioni abbinato a Denny Mendez, Miss Italia 1996;

4) Biglietto serie O n. 36770 di lire 70 milioni abbinato alla Coppa Volpi maschile «Liam Neeson», rassegna cinematografica di Venezia;

5) Biglietto serie E n. 36005 di lire 70 milioni abbinato a Vervoorn Merlin, regata Trofeo dei templi di Agrigento;

6) Biglietto serie U n. 87246 di lire 70 milioni abbinato a Ilaria Murtas, Miss Italia 1996;

7) Biglietto serie L n. 15043 di lire 50 milioni abbinato alla Coppa Volpi femminile Victoire Thivisol, rassegna cinematografica di Venezia;

8) Biglietto serie N n. 08963 di lire 50 milioni abbinato a Podstupka Lubos, regata Trofeo dei templi di Agrigento;

9) Biglietto serie E n. 38651 di lire 50 milioni abbinato a Maria Mazza, Miss Italia 1996.

B) *Premi di seconda categoria:*

n. 10 premi di lire 30 milioni cadauno ai seguenti biglietti:

1) Biglietto serie A 52061
2) Biglietto serie A 69540
3) Biglietto serie D 42294
4) Biglietto serie I 88252
5) Biglietto serie I 93096
6) Biglietto serie O 58459
7) Biglietto serie S 13736
8) Biglietto serie S 86428
9) Biglietto serie T 18540
10) Biglietto serie T 55036

C) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie E 96601 L. 1.500.000
2) Biglietto serie B 11580 L. 900.000
3) Biglietto serie O 23906 L. 800.000
4) Biglietto serie O 36770 L. 600.000
5) Biglietto serie E 36005 L. 600 000
6) Biglietto serie U 87246 L. 600 000
7) Biglietto serie L 15043 L. 500.000
8) Biglietto serie N 08963 L. 500 000
9) Biglietto serie E 38651 L. 500 000

Ai venditori dei 10 premi di seconda categoria L. 400.000 ciascuno.

96A6163

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del comitato di sorveglianza presso la «Società fiduciaria italiana - Istituto fiduciario e di revisione S.r.l.», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1996 è stato nominato il comitato di sorveglianza della «Società fiduciaria italiana - Istituto fiduciario e di revisione S.r.l.», con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, composto dai signori:

dott ssa Fabiola Polverini, nata a Monterchi (Arezzo) il 30 luglio 1961, in qualità di esperto, con funzioni di presidente;

dott. Fabrizio Neri, nato a Roma il 15 dicembre 1945, in qualità di esperto;

dott. Angelo Di Paolo, nato a Poggio Picenze (L'Aquila) il 5 marzo 1944 in qualità di esperto

96A6079

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 settembre 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1524.23
ECU	1909,86
Marco tedesco	1004,91
Franco francese	296,57
Lira sterlina	2368,96
Fiorino olandese	896,45
Franco belga	48,822
Peseta spagnola	11,949
Corona danese	261,29
Lira irlandese	2441,51
Dracma greca	6,330
Escudo portoghese	9,863
Dollaro canadese	1112,82
Yen giapponese	13,886
Franco svizzero	1226,65
Scellino austriaco	142,83
Corona norvegese	235,17
Corona svedese	230,37
Marco finlandese	335,88
Dollaro australiano	1207,95

96A6185

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 1996

Il conto riassuntivo del Tesoro che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1995		245.265.466.258		
Gestione di bilancio	Entrate finali	301.001 425.033.578		— 56.293.828.596.090
	Spese finali		357.295.253.629.668	
	Rimborso di prestiti		112.135.305.805.649	
	Accensione di prestiti	207.835.922.491.926		
	TOTALE	508.837.347.525.504	469.430.559.435.317	39.406.788.090.187
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	2.406 859.774.256.277	2.272.151.651.897.109	134.708.122.359.168
	Crediti di tesoreria (*a*)	1.045.392.526.701.548	1.219.522.829.387.745	— 174.130.302.686.197
	TOTALE	3.452.252.300.957.825	3.491.674.481.284.854	— 39.422.180.327.029
Decreti ministeriali di scarico			0	
	TOTALE COMPLESSIVO	3.961.334 913.949.587	3.961.105.040.720.171	
Fondo di cassa al 31 luglio 1996			229.873.229.416	
	TOTALE A PAREGGIO	3.961.334.913.949.587	3.961.334.913.949.587	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1995	Al 31 luglio 1996	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	245.265.466.258	229.873.229.416	— 15.392.236.842
Crediti di tesoreria	505.402.572.817.006	679.532.875.503.203	174.130.302 686.197
TOTALE	505.647.838 283.264	679.762.748.732 619	174.114.910.449 355
Debiti di tesoreria	959.666.297.859.412	1.094.374.420.218.580	— 134.708.122.359.168
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 454.018.459.576.148	— 414.611.671.485.961	39.406.788 090.187

(*a*) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale»

Circolazione di Stato in miliardi di lire: 2.031 340

Il dirigente: PIETROMARCHI

Il direttore generale: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 LUGLIO 1996

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	284.724.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	15.440.898.493.831 *				
ENTRATE CORRENTI	300.164.898.493.831 *	TITOLO I — Spese correnti	310.367.165.304.777	Risparmio pubblico	— 10.202.266.810.946 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	836.526.539.747 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	46.928.088.324.891		
ENTRATE FINALI	301.001.425.033.578	SPESE FINALI	357.295.253.629.668	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 56 293.828.596.090
TITOLO IV — Accensione di prestiti	207.835.922.491.926	TITOLO III — Rimborso di prestiti	112.135.305.805.649		
ENTRATE COMPLESSIVE	508.837.347.525.504	SPESE COMPLESSIVE	469.430.559.435.317	Saldo di esecuzione del bilancio	39.406.788.090.187

* Dati provvisori

96A6080

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO						Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO						
I In cassa	L			2 629 999 154 401		
II In deposito all'estero	»			26 006 150 874 329	28 636 150 028 730	
CREDITI IN ORO (IME)	L				9 680 667 487 812	
CASSA	»				8 262 880 364	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I Risconto di portafoglio	L			254 166 690 934		
II Anticipazioni						
in conto corrente	L		1 678 767 837 675			
a scadenza fissa	»					
di cui al D M Tesoro 27 9 1974	»			1 678 767 837 675		
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L				1 932 934 528 609	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L					
ATTIVITA VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I ECU	L			16 366 886 190 695		
II Altre attività						
biglietti e divise	L		3 095 212 780			
corrispondenti in conto corrente	»		2 495 030 776 384			
depositi vincolati	»		3 679 467 276 280			
diverse	»		18 005 346 103 837	24 182 939 369 281	40 549 825 559 976	
CREDITI IN DOLLARI (IME)	L				6 781 193 383 887	
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L			27 467 849 945 789		
II Conti speciali	»			7 312 525 530 041	34 780 375 475 830	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO						
I Conto provvisorio ex art 6 secondo comma legge n 483 1993	L					
II Altri	»			2 790 945 883	2 790 945 883	
CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	L				29 691 534 098 000	
TITOLI DI PROPRIETA:						
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato						
in libera disponibilità	L		105 830 586 525 298			
ex lege 483 93 in libera disponibilità	»		76 205 757 000 000			
per investimento delle riserve statutarie	»		5 480 836 763 177			
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)	»		3 296 298 124 074	190 813 478 412 549		
II Titoli di società ed enti						
per investimento delle riserve statutarie	L		107 959 954 294			
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)	»		510 004 509 024	617 964 463 318		
III Azioni e partecipazioni						
di società ed enti controllati						
a) per investimento delle riserve statutarie	L	303 488 028				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)	»	194 678 606 666	194 982 094 694			
di società ed enti collegati						
a) per investimento delle riserve statutarie	L	25 536 944 104				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)	»	5 723 750 933	31 260 695 037			
di altre società ed enti						
a) per investimento delle riserve statutarie	L	812 653 172 390				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)	»	804 748 644 358	1 617 401 816 748	1 843 644 606 479	193 275 087 482 346	
FONDO DI DOTAZIONE U I C	L				500 000 000 000	
PARTECIPAZIONE ALL'IME	»				190 598 355 900	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)						
I Procedure, studi e progettazioni	L			102 573 102 048		
II Altri oneri pluriennali	»			17 895 431 711	120 468 533 759	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
I Immobili ad uso degli uffici	L			3 736 138 312 781		
II Immobili ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)	»			627 190 383 303		
III Mobili	»			178 235 049 281		
IV – Impianti	»			364 745 697 125		
V Monete e collezioni	»			2 244 093 038		
meno, FONDI AMMORTAMENTO	»			1 447 172 670 410	3 461 380 865 118	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T Q P (*)	L				22 490 322 533	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI						
I -- Procedure studi e progettazioni in allestimento	L			-		
II Biglietti di banca in fabbricazione	»					
III -- Altre	»					
PARTITE VARIE						
I – Acconti a fornitori	L			282 141 214 524		
II Debitori diversi						
poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD LL. numeri 565 93-423 94 non convertiti)	L		2 893 856 834 669			
altri debitori	»		2 352 057 750 084	5 245 914 584 753		
III – Altre	L			2 594 547 181 264	8 122 602 980 541	
RATEI	L.				4 623 594 348 187	
RISCONTI	»				—	
SPESE DELL'ESERCIZIO	»				6 637 730 674 828	
	L				369 017 687 952 303	
CONTI D'ORDINE						
I Titoli e altri valori	L			2 574 413 955 142 479		
II — Depositari di titoli e valori	»			28 133 525 114 734		
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	»			90 046 135 760		
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns vendite a termine)	»			86 135 867 650 049		
V Titoli, valute e lire da ricevere (ns acquisti a termine)	»			44 068 115 570 380		
VI - Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	»			681 196 859 695		
VII — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	»			988 519 291 912	2 734 511 225 765 009	
TOTALE	L				3 103 528 913 717 312	

(*) T Q P. = Trattamento quiescenza personale

Il vice direttore generale

96A6081

31 luglio 1996

PASSIVO				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.		98 928 377 874 000	
VAGLIA CAMBIARI	»		763 359 034 094	
ALTRI DEBITI A VISTA				
I — Ordini di trasferimento	L	—		
II Altri	»	18 449 031	18 449 031	
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE				
I — Di banche ai fini della riserva obbligatoria	L	64 823 185.286 579		
II — Di altri enti	»	92 662 014 375	64.915 847.300 954	
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	L.	1.209 493		
II — Società costituende	»	230 665 351		
III - Altri	»	26.622 236 481	26 854 111 325	
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.		150 901 700.317	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»		—	
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»		139.169 078	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U I C.	»		7.312 525 530 041	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I — Depositi in valuta estera	L.	90 125 297.600		
II — Conti dell'estero in lire	»	32 877.647 265		
III Altre	»	—	123 002 944 865	
DEBITI IN ECU (IME)	L		16.461.860 871 699	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»		—	
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»		76 993 509 979 504	
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»		13 614 260 150 550	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		204 706 784 338	
DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	»		1 042 253 046 000	
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)				
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.	34 554 824 356 493		
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»	1 200 795 276 401		
III — Svalutazione portafoglio	»	234 919 178.078		
IV — Oscillazione cambi	»	4 244 057 300 200		
V — Adeguamento cambi ex art 104, primo comma, lettera *c)*, T.U I.R.	»	4 131 024 946 141		
VI — Oscillazione titoli	»	7 914 082 463 759		
VII — Copertura perdite eventuali	»	2 873 006 748 480		
VIII — Assicurazione danni	»	969 691 685 925		
IX — Ricostruzione immobili	»	2 423 801 851 969		
X — Rinnovamento impianti	»	911 250 000 000		
XI — Imposte	»	586 473 986 745		
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5 802 217 402 250		
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	2 079 614 396		
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»	1 900 787 987		
XV — Per oneri negoziali relativi al personale	»	245 282 772 000	66 095 408 370 824	
PARTITE VARIE				
I — Creditori diversi	L.	244 540 197 378		
II — Altre	»	1 134 388 764 256	1.378 928 961.634	
RATEI	L.		306 702.836 232	
RISCONTI	»		—	
CAPITALE SOCIALE	»		300 000 000	
RISERVA ORDINARIA	»		3.722 018 531.099	
RISERVA STRAORDINARIA	»		4.007 483 856 243	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»		1.304 000 000 000	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»		1 278 970.875.346	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N 413	»		32 766 651.690	
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T U I R.	»		34.293 567.970	
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»		—	
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		10 319.197 355 469	
	L.		369 017.687.952.303	
CONTI D'ORDINE				
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.	2.574 413.955 142.479		
II — Titoli e valori presso terzi	»	28.133.525.114 734		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	90 046 135.760		
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (ns vendite a termine)	»	86 135 867.650 049		
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns acquisti a termine)	»	44.068 115.570 380		
VI — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	681 196 859.695		
VII — Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	988 519.291.912	2.734 511.225 765 009	
TOTALE . . .	L.		3.103 528 913.717.312	

Il ragioniere generale

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato relativo agli elenchi delle società autorizzate, alla data del 30 giugno 1996, alla produzione o alla importazione di prodotti farmaceutici.

In merito agli elenchi delle Società autorizzate, alla data del 30 giugno 1996, alla produzione o alla importazione di prodotti farmaceutici, riportati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 20 luglio 1996, supplemento ordinario n. 122, si precisa che: l'elenco delle società autorizzate a produrre gas medicinali, di cui all'allegato 8, comprende esclusivamente le società titolari di decreto di autorizzazione rilasciato dal Ministero della sanità; l'elenco stesso, viceversa, non comprende le società che, rientrando nel disposto dell'art. 13, comma 7, del decreto legislativo n. 538/1992, avendo le stesse presentato istanza di autorizzazione al proseguimento della produzione di gas medicinali per la quale sono tuttora in attesa delle determinazioni finali del Ministero della sanità, risultano provvisoriamente autorizzate a tal fine.

Eventuali informazioni relative a tali società ed allo stato di avanzamento delle relative istanze potranno essere richieste dagli interessati direttamente al Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione e dei farmaci - ufficio produzioni, importazioni, esportazioni.

96A6140

Elenco degli integratori medicati liquidi o in supporto idrosolubile per i quali è stato autorizzato il cambio di denominazione in «Medicinale veterinario prefabbricato».

Il Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, comunica un ulteriore elenco degli integratori medicati liquidi o in supporto idrosolubile per i quali è stato autorizzato il cambio di denominazione in «Medicinale veterinario prefabbricato» ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *b-bis)* del decreto 16 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 200 del 27 agosto 1994 che modifica gli articoli 19 e 20 del decreto 16 novembre 1993 concernente le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità:

Ditta Ascor Chimici S.r.l. - Capocolle di Bertinoro (Forlì):

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
CHLORTAFAC	PF 14764
DEIDROCHIN	PF 1684
OSSIFAC 200 L	PF 12431
OSSITETRA 200 WS	PF 1674
OXIMET 290	PF 13274
OXISULFAN	PF 19878
SPECTINOMICINA 100	PF 2114
SPECTINOMICINA 500	PF 2115
SPECTOMIN SH	PF 10369
SPIRASOL 150	PF 14755
SPIRASOL 200 L	PF 11161
TYLOSIN 200	PF 9039
TYLOSIN 200 L	PF 14763

Ditta Crippsar italiana S.r.l. - Cologno Monzese (Milano):

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
ANTISTRESS	PF 19389

Ditta Fatro S.p.a. - Ozzano Emilia (Bologna):

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
TIRSAN 125 SOLUZIONE	PF 19358
TIRSAN 200 SOLUZIONE	PF 19357

Ditta Filozoo S.p.a. - Carpi (Modena):

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
FARMATRIS 200 IDRO	PF 10128

Ditta Nuova Ice-Upjohn S.p.a. - Aprilia (Latina):

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
TETRAVERMEX	PF 19979

Ditta Industria italiana integratori-Trei S.p.a. - Modena:

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
ERIMICINA 200	PF 15356
LIQUITIL	PF 15358

Ditta Integratori Mec S.r.l. - Bardello (Varese):

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
T.T.S.	PF 14836

Ditta Istituto delle vitamine S.p.a. - Segrate (Milano):

Medicinale veterinario prefabbricato	N. di registrazione
AUROFAC 200 S	PF 449

96A6139

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Pubblicazione e modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alle società: Banca S. Paolo di Brescia S.p.a.; Sci S.p.a.; Cir S.p.a.; Manifattura lane Gaetano Marzotto & Figlio S.p.a. (Comunicazione n. DIS/RM/96008375 del 13 settembre 1996).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Attualmente si rende necessario procedere alla pubblicazione delle soglie rilevanti con riferimento alle società Sci S.p.a., Cir S.p.a. e Manifattura lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.a, a seguito della variazione delle partecipazioni rilevanti, e alla Banca S. Paolo di Brescia S.p.a. a seguito della variazione della percentuale di capitale sociale conferito nel patto parasociale rilevante.

I criteri di individuazione delle partecipazioni rilevanti sono i medesimi di quelli già illustrati con la citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992; si procede, pertanto, ad aggiornare i dati riportati nella citata comunicazione.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Banca S. Paolo di Brescia S.p.a. (*)	50,62%	49,25% (allegato *D*)
Sci S.p.a. (**)	11,59% Val Morsone S.p.a. dir.	16,77% Val Morsone S.p.a. dir. (allegato *A*)
Manifattura lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.a. (**)	15,28% Pietro Marzotto dir. e ind.	13,94% Pietro Marzotto dir. e ind. (allegato *A*)
Cir S.p.a. (***). . . .	47,49% Carlo De Benedetti ind.	45,46% Carlo De Benedetti, ind. (allegato *B*)

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione aggregata da più azionisti al fine di dare unicità di indirizzo alla gestione sociale.

(**) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione di maggioranza relativa nell'assemblea ordinaria.

(***) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A, B, C*, e *D* sono individuati nella comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

96A6141

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Bari, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare: S01A «statistica», disciplina «tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati».

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ruolo di seconda fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A6143

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: E01B «botanica sistematica»;

un posto per il settore scientifico-disciplinare: D03A «mineralogia».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A6089

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: B02A «fisica teorica»;

un posto per il settore scientifico-disciplinare: K05B «informatica».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

96A6090

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Siena è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di farmacia

«biologia vegetale», settore s d . E08X «biologia farmaceutica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A6085

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Trento sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, da coprire mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

un posto settore scientifico-disciplinare S04A, disciplina «metodi e modelli per le scelte economiche».

Facoltà di ingegneria:

un posto settore scientifico-disciplinare: B01A, disciplina «fisica generale».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro ateneo — di un certificato di servizio.

96A6142

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero degli affari esteri relativo alla soppressione del vice consolato onorario in Joao Pessoa (Brasile). (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 19 agosto 1996)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 42, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo «Articolo unico» deve essere indicato il seguente periodo: «*Il vice consolato onorario in Joao Pessoa (Stato del Paraiba - Brasile) è soppresso*».

96A6144

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I P Z S , Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta, il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali			
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 114.000	L. 132.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 38.000	L. 44.000
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 30.000	L. 35.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 15.000	L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000	L. 440.000
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M.
Piazza S G. Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 5/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400